REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO REGOLAMENTO (IN VERDE LE MODIFICHE)	OSSERVAZIONI E COMMENTI
Art. 1 **Denominazione e sede**	**Art. 1** **Denominazione e sede**	
Il Centro di Ricerca Applicata ARC - NET *"Alleati per la Ricerca sul Cancro"* (di seguito denominato Centro) è un Centro Interdipartimentale di Ricerca istituito con decreto del Rettore, nel rispetto dello Statuto (art. 30, commi 4 e 6; art. 44), del Regolamento Generale di Ateneo (art. 17 e art. 18), del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (art. 3, comma 1 lettera a; art. 5, comma 6; art. 6, comma 2 lettera a; art. 7; art. 14; art. 16), e dell'art. 89 del D.P.R. 382/80 che disciplina i Centri Interdipartimentali di Ricerca.	1. Il Centro di Ricerca Applicata ARC - NET *"Alleati per la Ricerca sul Cancro"* (di seguito denominato Centro) è un Centro Interdipartimentale di Ricerca istituito con decreto del Rettore disciplinato: - dall'art. 89 del d.P.R. n. 382/80; - dallo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con decreto rettorale nr. 5536/2024 e s.m.i. e, in specie, dall'art. 32, commi 4 e 6 nonché dall'art. 46; - dal Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale nr. 4921/2023 e s.m.i. e, in specie, dall'art. 17 e dall'art. 18; - dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 1315/2017 e s.m.i. e, in specie, dall'art. 3, comma 1, lettera a); dall'art. 5, comma 6; dall'art. 6, comma 2, lettera a); dall'art. 7; dall'art. 14; dall'art. 16.	La modifica è meramente formale. Il regolamento vigente richiama l'art. 30, commi 4 e 6 nonché l'art. 44 dello Statuto Univr previgente. Il nuovo regolamento, invece, richiama l'articolo 32, commi 4 e 6 nonché l'art. 46 dello Statuto Univr vigente. Le disposizioni statutarie richiamate hanno contenuto identico; l'unica variazione riguarda la loro numerazione a seguito della modifica dello Statuto.
Il Centro avrà la propria sede presso il Policlinico G.B. Rossi, nei locali individuati nella planimetria allegata al presente regolamento	2. Il Centro avrà la propria sede presso il Policlinico G.B. Rossi, nei locali individuati nella planimetria allegata al presente regolamento	

Art. 2 **Finalità**	**Art. 2** **Finalità**	
Il Centro ha lo scopo di sviluppare la medicina di precisione in ambito oncologico mediante l'aggregazione e integrazione delle competenze distribuite nei vari dipartimenti dell'Ateneo.	Il Centro ha lo scopo di sviluppare la medicina di precisione in ambito oncologico mediante l'aggregazione e integrazione delle competenze distribuite nei vari dipartimenti dell'Ateneo.	
Il Centro si propone di focalizzare la ricerca sul cancro a Verona sulla identificazione di nuovi marcatori/bersagli e accelerarne la traslazione in applicazioni cliniche mediante la implementazione di piattaforme tecnologiche inserite in una rete integrata e sinergica che renda efficace e competitiva l'esecuzione di progetti di ricerca.	Il Centro si propone di focalizzare la ricerca sul cancro a Verona sulla identificazione di nuovi marcatori/bersagli e accelerarne la traslazione in applicazioni cliniche mediante la implementazione di piattaforme tecnologiche inserite in una rete integrata e sinergica che renda efficace e competitiva l'esecuzione di progetti di ricerca.	
In particolare, le finalità del Centro sono: a) stimolare il potenziamento delle attività di ricerca in campo oncologico; b) facilitare l'organizzazione di progetti di ricerca interdisciplinari allo scopo di ampliare e accelerare l'acquisizione di conoscenze trasferibili in campo clinico; c) implementare le piattaforme tecnologiche atte all'esecuzione dei progetti di cui ai punti a) e b); d) facilitare il processo di traslazione in campo clinico delle conoscenze acquisite con la ricerca di base ed applicata; e) attuare processi di standardizzazione di potenziali applicazioni diagnostiche;	In particolare, le finalità del Centro sono: - stimolare il potenziamento delle attività di ricerca in campo oncologico; - facilitare l'organizzazione di progetti di ricerca interdisciplinari allo scopo di ampliare e accelerare l'acquisizione di conoscenze trasferibili in campo clinico; - implementare le piattaforme tecnologiche atte all'esecuzione dei progetti di cui ai punti a) e b); - facilitare il processo di traslazione in campo clinico delle conoscenze acquisite con la ricerca di base ed applicata; - attuare processi di standardizzazione di potenziali applicazioni diagnostiche;	

f) coordinare e integrare le iniziative di ricerca applicata di natura oncologica che si sviluppano presso le diverse strutture sanitarie e universitarie di Verona, e tra queste e la comunità scientifica internazionale.	- coordinare e integrare le iniziative di ricerca applicata di natura oncologica che si sviluppano presso le diverse strutture sanitarie e universitarie di Verona, e tra queste e la comunità scientifica internazionale.	
La durata del Centro è di 3 anni e il rinnovo è disposto sulla base dei risultati ottenuti, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ogni tre anni.	La durata del Centro è di 3 anni accademici e il rinnovo è disposto sulla base dei risultati ottenuti, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ogni tre anni.	La modifica esplicita in modo univoco il significato del termine "anno": non anno solare, ma anno accademico.
Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.	Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.	
Art. 3 **Dipartimenti costituenti e afferenze**	**Art. 3** **Dipartimenti afferenti**	
Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti dell'Area della Scienza della Vita e della Salute: – Diagnostica e sanità pubblica; – Medicina; – Neuroscienze, biomedicina e movimento; – Scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno infantili. Ingegneria per la medicina di innovazione	~~Il Centro è costituito dai~~ Al Centro afferiscono i seguenti dipartimenti dell'Area della Scienza della Vita e della Salute: - Diagnostica e sanità pubblica; - Medicina; - Neuroscienze, biomedicina e movimento; - Scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno infantili; - Ingegneria per la medicina di innovazione.	La modifica adegua il Centro all'evoluzione dell'assetto dipartimentale dell'Ateneo di Verona
Possono chiedere di afferire al Centro ulteriori Dipartimenti con richiesta motivata ed approvata dai rispettivi Consigli, quando risulti	Possono chiedere di afferire al Centro ulteriori Dipartimenti con richiesta motivata ed approvata dai rispettivi Consigli, quando risulti	

evidente il loro interesse specifico nelle finalità del Centro e la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico all'attività complessiva dello stesso.	evidente il loro interesse specifico nelle finalità del Centro e la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico all'attività complessiva dello stesso.	
Il Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, su proposta del Direttore, si pronuncerà in merito. Analoga procedura sarà adottata in caso di recesso da parte di un Dipartimento, qualora si ritengano esaurite le esigenze di afferenza al Centro stesso. Potranno inoltre aderire al Centro, con le modalità di cui al precedente capoverso, Enti e Istituzioni che con esso condividono gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2.	Il Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, su proposta del Direttore, si pronuncerà in merito. Analoga procedura sarà adottata in caso di recesso da parte di un Dipartimento, qualora si ritengano esaurite le esigenze di afferenza al Centro stesso. Potranno inoltre aderire al Centro, con le modalità di cui al precedente capoverso, Enti e Istituzioni che con esso condividono gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2.	
Art. 4 **Gestione amministrativo-contabile**	**Art. 4** **Gestione amministrativo-contabile**	
Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).	Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).	
Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle ulteriori attività amministrative del Centro, è preposto un funzionario incaricato dal Direttore Generale	Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle ulteriori attività amministrative del Centro, è preposto un funzionario incaricato dal Direttore Generale	

Le funzioni di controllo inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate, rispettivamente, dalla Direzione Amministrazione e Finanza e dai relativi presidi presso ogni polo d'Ateneo, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.	Le funzioni di controllo inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate, rispettivamente, dalla Direzione Amministrazione e Finanza e dai relativi presidi presso ogni polo d'Ateneo, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.	
Art. 5 **Organi di governo**	**Art. 5** **Organizzazione del centro**	
Sono organi del Centro: Il Direttore Il Consiglio Direttivo.	Sono organi del Centro: il Direttore e il Consiglio Direttivo. Presso il Centro è costituito un Comitato Tecnico Scientifico e un Advisory Board.	Si rinvia al commento dell'art. 12 in ordine alle ragioni di istituzione dell'Advisory Board.
Art. 6 **Il Direttore**	**Art. 6** **Il Direttore**	
Il Direttore è un docente in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.	Il Direttore è un docente in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.	
È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, dura in carica per tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato e valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta.	È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, ~~dura in carica per tre anni (1)~~ e, previa (2) valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta, può essere rinnovato per non più di due mandati consecutivi (3)	(1) La durata di tutte le cariche viene ora disciplinata dall'art. 15. (2) La modifica è di ordine formale: corregge un lapsus calami presente nel regolamento vigente.

		(3) La modifica allinea la disciplina del rinnovo a quella degli altri organi di Ateneo.
Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.	Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.	
Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro. Assicura che gli obiettivi dei programmi di ricerca identificati siano raggiunti ad ogni fase della realizzazione, organizzando, a tale scopo, opportuni meccanismi di verifica ravvicinata del prosieguo delle attività.	Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro. Assicura che gli obiettivi dei programmi di ricerca identificati siano raggiunti ad ogni fase della realizzazione, organizzando, a tale scopo, opportuni meccanismi di verifica ravvicinata del prosieguo delle attività.	
In particolare, il Direttore: a) predispone il piano annuale delle attività con il relativo budget entro il mese di settembre; b) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro; c) predispone una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettere entro il mese di marzo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni; d) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro; e) stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati;	In particolare, il Direttore: - predispone il piano annuale delle attività con il relativo budget entro il mese di settembre; - propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro, anche tenendo conto dei pareri e delle raccomandazioni formulate dall'Advisory Board; - predispone una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettere entro il mese di marzo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni; - è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro; - stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati;	

f) è responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008; g) è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.	- è responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008; - è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.	
Al Direttore del Centro è corrisposta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.	Al Direttore del Centro è corrisposta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.	
Art. 7 **Il Consiglio Direttivo**	**Art. 7** **Il Consiglio Direttivo**	
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da: a) Rettore o suo delegato; b) I Direttori dei Dipartimenti afferenti o loro delegati con comprovata esperienza di dirigenza e di ricerca in ambito oncologico.	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da: a) Rettore o suo delegato; b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti o loro delegati con comprovata esperienza di dirigenza e di ricerca in ambito oncologico.	
Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro, ed ha le seguenti funzioni: a) individuare le tematiche strategiche di ricerca; b) approvare il piano annuale delle attività con il relativo budget entro il mese di settembre; c) approvare le linee di sviluppo del Centro proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti, previo parere dei	Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro, ed ha le seguenti funzioni: - individuare le tematiche strategiche di ricerca; - approvare il piano annuale delle attività con il relativo budget entro il mese di settembre; - approvare le linee di sviluppo del Centro, anche tenendo conto delle proposte, dei pareri e delle raccomandazioni formulati dall'Advisory Board, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione	

Dipartimenti afferenti esaminate le eventuali proposte formulate; d) la ratifica dei progetti propri del Centro sviluppati sulla base delle tematiche di ricerca strategiche; e) la ratifica dei progetti che intendano appoggiarsi al Centro valutandone la coerenza nell'ambito delle finalità del Centro; f) la valutazione in itinere ed alla conclusione dell'attività scientifica svolta nell'ambito dei progetti in corso di esecuzione a vario titolo nel Centro; g) approvare eventuali tariffari; h) formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico/amministrativo; i) formulare le proposte di modifica al presente regolamento che verranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.	il piano degli investimenti, previo parere dei Dipartimenti afferenti esaminate le eventuali proposte formulate; - la ratifica dei progetti propri del Centro sviluppati sulla base delle tematiche di ricerca strategiche; - la ratifica dei progetti che intendano appoggiarsi al Centro valutandone la coerenza nell'ambito delle finalità del Centro; - la valutazione in itinere ed alla conclusione dell'attività scientifica svolta nell'ambito dei progetti in corso di esecuzione a vario titolo nel Centro; - approvare eventuali tariffari; - formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico/amministrativo; - formulare le proposte di modifica al presente regolamento che verranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.	
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. Ai fini della determinazione del quorum strutturale dell'organo non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.	Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. Ai fini della determinazione del quorum strutturale dell'organo non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.	
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.	Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.	
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito.	~~I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito.~~	

	I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza	
Alle riunioni del Consiglio può partecipare senza diritto di voto, il funzionario amministrativo avente compiti di supporto agli organi di cui al precedente art. 4.	Alle riunioni del Consiglio può partecipare senza diritto di voto, il funzionario amministrativo avente compiti di supporto agli organi di cui al precedente art. 4.	
Art. 8 **Il Comitato Tecnico Scientifico**	**Art. 8** **Il Comitato Tecnico Scientifico**	
Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organismo che prende decisioni tecnico-scientifiche nell'ambito dei progetti afferenti al Centro, quali la valutazione della fattibilità dei progetti che usufruiranno dell'infrastruttura o di suoi componenti. Sarà funzione del Comitato Tecnico Scientifico coadiuvare il Direttore anche nella valutazione della standardizzazione dei protocolli interni a ciascuna piattaforma e per l'accesso alle piattaforme.	Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organismo che prende decisioni tecnico-scientifiche nell'ambito dei progetti afferenti al Centro, quali la valutazione della fattibilità dei progetti che usufruiranno dell'infrastruttura o di suoi componenti. Sarà funzione del Comitato Tecnico Scientifico coadiuvare il Direttore anche nella valutazione della standardizzazione dei protocolli interni a ciascuna piattaforma e per l'accesso alle piattaforme.	
Esso è composto da: a) Il Direttore del Centro, con funzioni di Presidente; b) I Responsabili Scientifici di "Piattaforma" di cui al successivo articolo 9.	Esso è composto da: a) il Direttore del Centro, con funzioni di Presidente; b) i Responsabili Scientifici di "Piattaforma" di cui al successivo articolo 9.	
Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni.	~~Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni.~~	La durata di tutte le cariche viene disciplinata dall'art. 15.
Spetta in particolare al Comitato Tecnico-Scientifico:	Spetta in particolare al Comitato Tecnico-Scientifico:	

a) valutare i progetti scientifici che intendano appoggiarsi al Centro, per attestarne la coerenza nell'ambito delle finalità del Centro e stabilire le modalità operative; b) valutare in itinere l'attività scientifica svolta nell'ambito dei progetti in corso di esecuzione a vario titolo nel Centro.	a) valutare i progetti scientifici che intendano appoggiarsi al Centro, per attestarne la coerenza nell'ambito delle finalità del Centro e stabilire le modalità operative; b) valutare in itinere l'attività scientifica svolta nell'ambito dei progetti in corso di esecuzione a vario titolo nel Centro.	
Il Direttore convoca il Comitato almeno quattro volte l'anno, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.	Il Direttore convoca il Comitato almeno quattro volte l'anno, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.	
Art. 9 **I Responsabili di Piattaforma**	**Art. 9** **I Responsabili di Piattaforma**	
Il Centro è strutturato in piattaforme tecnologiche a supporto della ricerca. Ciascuna Piattaforma in cui si articola l'infrastruttura di rete è gestita da un Responsabile Scientifico di Piattaforma, nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Direttore.	Il Centro è strutturato in piattaforme tecnologiche a supporto della ricerca. Ciascuna Piattaforma in cui si articola l'infrastruttura di rete è gestita da un Responsabile Scientifico di Piattaforma, nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Direttore	
Il Responsabile deve necessariamente possedere una rilevante esperienza scientifica e tecnica per assicurare che gli obiettivi delle piattaforme siano rispettati.	Il Responsabile deve necessariamente possedere una rilevante esperienza scientifica e tecnica per assicurare che gli obiettivi delle piattaforme siano rispettati.	
I Responsabili rispondono al Direttore dell'efficienza organizzativa della propria piattaforma e con lui interagiscono per necessità logistiche, pratiche e organizzative.	I Responsabili rispondono al Direttore dell'efficienza organizzativa della propria piattaforma e con lui interagiscono per necessità logistiche, pratiche e organizzative.	

Art. 10 **Risorse**	**Art. 10** **Risorse**	
Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie: a) contributo dei Dipartimenti afferenti a valere sui propri fondi; b) una dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti straordinari disposti in ragione di particolari esigenze; c) contributi erogati da altri Dipartimenti, da Enti pubblici e privati, coerentemente con quanto previsto dal successivo art.11.	Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie: a) contributo dei Dipartimenti afferenti a valere sui propri fondi; b) una dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti straordinari disposti in ragione di particolari esigenze; c) contributi erogati da altri Dipartimenti, da Enti pubblici e privati, coerentemente con quanto previsto dal successivo art.11.	
Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di: a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze; b) personale dedicato assegnato al Centro; c) locali e attrezzature in dotazione al Centro	Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di: a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze; b) personale dedicato assegnato al Centro; c) locali e attrezzature in dotazione al Centro	
Art. 11 **Modalità di funzionamento**	**Art. 11** **Modalità di funzionamento**	
ARC-Net ha tre modalità di funzionamento coerenti con le finalità del centro. 1. Progetti di Ricerca	1. ARC-Net ha tre modalità di funzionamento coerenti con le finalità del centro. A) Progetti di Ricerca	

Progetti propri del Centro: Il Centro sviluppa progetti di ricerca propri e/o come capofila di reti di gruppi di ricerca locali, nazionali e internazionali su tematiche strategiche del Centro e sulla base di specifici accordi, approntando richieste di finanziamento ad enti pubblici o privati, in cui ARC-Net gestisce i finanziamenti ottenuti. *Progetti in collaborazione*: Il Centro collabora con Enti o ricercatori interni o esterni all'Ateneo per progetti di ricerca in cui il Centro sviluppa insieme all'investigatore principale il budget previsto per lo svolgimento delle attività di ricerca. Il risultato atteso dall'esecuzione di progetti di ricerca consiste sia in pubblicazioni che nell'acquisizione di dati e risultati che alimentano il patrimonio della biobanca e la cui proprietà intellettuale resta al Centro. 2. Fornitura di Servizi: ARC-Net fornisce i servizi disponibili dalle diverse piattaforme (macchine e personale) a fronte di una remunerazione in base alla tipologia dell'ente o ricercatore richiedente. Il richiedente può inoltre fornire i consumabili (campioni e reagenti necessari) o avvalersi di ARC-Net sfruttando gli accordi contrattuali del Centro con i fornitori. Questi servizi	A.1) Progetti propri del Centro: Il Centro sviluppa progetti di ricerca propri e/o come capofila di reti di gruppi di ricerca locali, nazionali e internazionali su tematiche strategiche del Centro e sulla base di specifici accordi, approntando richieste di finanziamento ad enti pubblici o privati, in cui ARC-Net gestisce i finanziamenti ottenuti. A.2) Progetti in collaborazione. Il Centro collabora con Enti o ricercatori interni o esterni all'Ateneo per progetti di ricerca in cui il Centro sviluppa insieme all'investigatore principale il budget previsto per lo svolgimento delle attività di ricerca. Il risultato atteso dall'esecuzione di progetti di ricerca consiste sia in pubblicazioni che nell'acquisizione di dati e risultati che alimentano il patrimonio della biobanca e la cui proprietà intellettuale resta al Centro. B) Fornitura di Servizi. ARC-Net fornisce i servizi disponibili dalle diverse piattaforme (macchine e personale) a fronte di una remunerazione in base alla tipologia dell'ente o ricercatore richiedente. Il richiedente può inoltre fornire i consumabili (campioni e reagenti necessari) o avvalersi di ARC-Net sfruttando gli accordi contrattuali	

possono anche comprendere la fornitura del materiale biologico dalle biobanche per il quale sarà richiesto un recupero dei costi con modalità da valutare su richiesta. 3. Service formativo: ARC-Net fornisce la formazione del personale di ricercatori o enti per quanto concerne l'utilizzo delle piattaforme. Gli accordi per questo servizio e la "remunerazione" di ARC-Net vengono presi di volta in volta e vanno in genere in parallelo con una delle prime due modalità.	del Centro con i fornitori. Questi servizi possono anche comprendere la fornitura del materiale biologico dalle biobanche per il quale sarà richiesto un recupero dei costi con modalità da valutare su richiesta. C. Service formativo: ARC-Net fornisce la formazione del personale di ricercatori o enti per quanto concerne l'utilizzo delle piattaforme. Gli accordi per questo servizio e la "remunerazione" di ARC-Net vengono presi di volta in volta e vanno in genere in parallelo con una delle prime due modalità.	
Art. 12 **Valutazione delle attività**	**Art. 12** **Advisory Board**	Il regolamento vigente prevede genericamente che tre esperti nazionali o internazionali supportano il Centro «nella valutazione e nello svolgimento delle progettualità scientifiche». La modifica prevede l'istituzione di un ufficio collegiale denominato Advisory Board composto da tre componenti scelti fra studiosi aventi una riconosciuta qualificazione scientifica di livello eccellente ed una comprovata esperienza negli ambiti delle attività del Centro. L'Advisory Board è: - funzionale ad assicurare un supporto consultivo qualificato nella definizione degli indirizzi scientifici e strategici del Centro

		favorendo il confronto con esperti studiosi di elevato profilo nazionale e internazionale; - contribuisce al miglioramento della qualità scientifica delle attività del Centro e al rafforzamento della sua capacità competitiva nel contesto nazionale e internazionale. - contribuisce all'individuazione di opportunità di collaborazione, finanziamento e partecipazione a programmi e iniziative di particolare rilevanza. - fornisce agli organi dell'Ateneo e del Centro elementi di valutazione sull'andamento delle attività e sul grado di conseguimento degli obiettivi scientifici e strategici.
Il Centro si avvarrà di tre esperti nazionali e/o internazionali per quanto concerne la valutazione e lo svolgimento delle progettualità scientifiche. Gli esperti stileranno una relazione annuale da trasmettere al Rettore, al Direttore del Centro, al Consiglio Direttivo e al Comitato Tecnico-Scientifico.	1.1. L'Advisory Board esercita funzioni consultive nella definizione degli indirizzi scientifici e delle strategie di sviluppo del Centro al fine di promuoverne la qualità, l'innovazione, la competitività e il posizionamento nazionale ed internazionale. Le suddette funzioni sono esercitate mediante, ad esempio, proposte, pareri, raccomandazioni, segnalazioni di collaborazioni scientifiche e di sviluppo di reti nazionali ed internazionali nonché di partecipazione a programmi ed iniziative di particolare rilevanza. 1.2. L'Advisory Board presenta al Rettore nonché agli organi del Centro una relazione	

	annuale contenente il monitoraggio delle attività e delle progettualità del Centro.	
	2.1. L'Advisory Board è composto da tre membri scelti fra studiosi ed esperti aventi una riconosciuta qualificazione scientifica di livello eccellente ed una comprovata esperienza negli ambiti delle attività del Centro. 2.2. I componenti dell'Advisory Board sono nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio Direttivo. 2.3. I componenti dell'Advisory Board non hanno diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza.	
Art. 13 **Collaborazioni esterne**	**Art. 13** **Collaborazioni esterne**	
Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.	Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.	
Stipula, inoltre, contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento Contratti e Convenzioni per Attività Conto Terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.	Stipula, inoltre, contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento Contratti e Convenzioni per Attività Conto Terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.	
Art. 14	~~**Art. 14**~~	

Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento	~~**Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento**~~	
Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.	~~Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.~~ ~~Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.~~	L'approvazione, l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento deve essere disciplinata non dallo stesso regolamento, ma dallo statuto in quanto fonte sovraordinata ai regolamenti. Nel caso di specie, la suddetta disciplina è contenuta nell'articolo 61 dello Statuto emanato con decreto rettorale nr. 5536/2024.
Art. 15 **Modifiche del Regolamento** Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 13	~~**Art. 15**~~ ~~**Modifiche del Regolamento**~~ ~~Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 13~~	
	Art. 14 **Durata in carica dei titolari degli organi e degli uffici del Centro.**	
	Il Direttore del Centro, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato tecnico scientifico, i componenti dell'Advisory Board e i responsabili delle piattaforme durano in carica per il periodo corrispondente alla durata triennale del Centro di cui all'articolo 3.	La modifica esplicita la corrispondenza fra, da un lato, durata in carica dei titolari degli organi e degli uffici del Centro; dall'altro, durata del Centro.

Art. 16 **Norme Finali**	**Art. 15** **Norme Finali**	
Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.	Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.	